DIREZIONE DIDATTICA
"V CIRCOLO "
C.so XXV Aprile,151 – 14100 Asti
Tel. 0141/214133 – Fax. 0141/211487

A tutto il personale
Della Direzione Didattica del V Circolo

OGGETTO: L'INCOMPATIBILITA' NEL PUBBLICO IMPIEGO – aggiornamento giurisprudenziale 2022

A seguito della Circolare applicativa giunta dal Ministero dell'Istruzione in data 26 agosto 2022, si provvede a rappresentare quanto segue:

L'impiego pubblico è storicamente caratterizzato da un rigoroso regime di incompatibilità in base al quale al dipendente pubblico è preclusa la possibilità di svolgere attività commerciali, industriali, imprenditoriali in costanza di rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione

In base all'inquadramento normativo vigente

D.Lgs 165 del 2001 art.53
d.lgs 29 del 1993 art.58
d.P.R.del 1957 art.3
Costituzione art.98
…ogni incarico extra- istituzionale deve considerarsi eccezionale rispetto allo status del pubblico dipendente

Rientra in tale categoria anche il personale scolastico sono presenti più sfumature di interpretazione delle regole che vediamo qui di seguito:

INCOMPATIBILITA' ASSOLUTA

- Personale scolastico sia a tempo pieno che a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% con attività commerciali, industriali e professionali svolte alle dipendenze di soggetti privati. La disposizione del Testo Unico prevede di interrompere entro 15 giorni l'attività incompatibile, pena la decadenza dal lavoro pubblico

Costituiscono incompatibilità di tipo assoluto:

- Incarichi connotati da abitualità e professionalità (intesi come non occasionalità)
- Incarichi suscettibili di entrare in conflitto di interesse anche solo in via potenziale
- Cariche in società costituite a scopo di lucro – la partecipazione in qualità di semplice socio (cioè senza attività e incarichi nella società non dà luogo a incompatibilità)

Per il personale docente l'ipotesi di assunzione di lezioni private ad alunni dell'istituzione scolastica cui si presta servizio è inseribile nell'incompatibilità assoluta, in base al principio che nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private , sancisce la nullità degli scrutini o delle prove d'esame – " le attività didattiche di recupero e quelle svolte agli adulti possono essere svolte dal docente escludendo espressamente dai destinatari gli alunni delle proprie classi" – CCNL 2007 art.32.

Diverso è il caso di lezioni private impartite agli alunni frequentanti scuola e diverse da quelle di servizio. Lo svolgimento di questa attività è ammesso previa autorizzazione del Dirigente scolastico il quale abbia valutato la compatibilità con l'orario di insegnamento e al quale sia stato preventivamente comunicato nome e provenienza dell'alunno.

Le lezioni impartite a studenti sono poi vietate in assoluto agli ispettori e ai capi d'istituto

Si precisa, inoltre, che il problema dell'incompatibilità non è tanto legato al reddito, eccessivo o meno, prodotto nell'esercizio dell'attività extra-istituzionale, quanto alla regola di esclusività delle prestazioni intestate al dipendente nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, ossia l'obbligo di dedicare la propria attività alla funzione. Infatti, "non vale ad escludere la situazione d'incompatibilità di un pubblico dipendente, che eserciti un'attività imprenditoriale, il fatto che egli eserciti regolarmente il suo lavoro, in quanto la norma d'incompatibilità mira anche a salvaguardare le energie lavorative del dipendente stesso, ai fini di un miglior rendimento nei confronti della p.a. datrice di lavoro".

Una collaborazione è definita "occasionale" quando riveste il carattere della saltuarietà e, pertanto, non è reiterata più volte nel tempo, in modo abituale. Il lavoratore svolge la sua attività in modo autonomo, senza vincolo alcuno da parte del committente, sia relativamente all'orario di lavoro sia riguardo allo svolgimento pratico dell'attività stessa, la quale va intesa come supporto al raggiungimento degli obiettivi del committente. Naturalmente, restano fatte salve le specifiche esigenze dell'amministrazione.

La collaborazione occasionale è compatibile con l'attività del docente, sempre nel rispetto dei limiti indicati nella norma generale. Infatti, la prestazione di carattere occasionale non comporta inosservanza del vincolo di esclusività lavorativa a favore della pubblica amministrazione, sempreché, però, la prestazione occasionale non possa, anche in via astratta, comportare eventuali ipotesi di conflitto di interesse in relazione ai compiti ed alle mansioni del proprio profilo professionale".

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

Il personale della scuola che assuma altro servizio, è tenuto a darne comunicazione al dirigente scolastico, a quel punto, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad avviare una vera e propria istruttoria volta a verificare in concreto la compatibilità dell'attività ulteriore con la funzione svolta nel comparto scuola, nonché l'insussistenza del conflitto di interessi, procedimento da concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione del dipendente.

A tal proposito gli indici di valutazione sono rivolti a verificare:

- Che l'espletamento dell'incarico possa ingenerare, anche in via ipotetica situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo all'amministrazione
- La compatibilità del nuovo impiego con i carichi di lavoro del dipendente e della struttura di appartenenza
- La occasionalità o saltuarietà
- La materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego
- Specificità attinenti alla posizione del dipendente richiedente l'autorizzazione medesima (incarichi già autorizzati, assenza di procedimenti disciplinari a suo carico)
- Corrispondenza tra il livello di professionalità posseduto dal dipendente e la natura dell' incarico esterno a lui affidato

LIBERE PROFESSIONI E DIPENDENTI IN REGIME DI PART TIME

In riferimento all'art 508 comma 15 d.lgs 297/1994 al personale docente è consentito l'esercizio della libera professione purchè:

- Non sia di pregiudizio alla funzione docente (comprensiva di tutte le attività ad essa riferite)

- Sia pienamente compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio
- Autorizzata dal Dirigente Scolastico

Con particolare riferimento all'esercizio dell'attività forense, **la professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento** o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle scuole secondarie pubbliche e parificate. L'incompatibilità è esclusa anche per i docenti della scuola primaria. Le condizioni per svolgere la professione forense sono richiamate dall'art.1 comma 56 bis L.n.662/96 e sono:

- Autorizzazione del dirigente che deve valutare l'eventuale pregiudizio che l'esercizio della professione può arrecare all'assolvimento delle attività inerenti la funzione docente
- Divieto di assumere patrocinio legale in controversie nelle quali sia parte l'amministrazione
- Divieto ad assumere incarichi professionali che siano conferiti dall'amministrazione

Il dipendente deve chiedere l'autorizzazione al Dirigente Scolastico a svolgere l'attività libero professionale in aggiunta ai compiti istituzionali.

La normativa impone che il Dirigente vigili che anche il personale in part time fino al 50% sull'attività svolta in via ulteriore.

Il dipendente in part time che abbia intrapreso un'altra attività lavorativa e/o professionale deve comunicarlo entro 15 giorni al dirigente scolastico che deve vigilare e controllare.

Il dirigente scolastico qualora ravvisi la sussistenza di un conflitto di interessi tra attività svolta dal dipendente ancorché in part-time, è tenuto a diffidare il lavoratore dal cessare entro 15 giorni, l'attività ulteriore, pena la decadenza dall'impiego pubblico.

Il cumulo di impieghi non è mai consentito, nei casi in cui l'attività ulteriore sia prestata in favore di un'altra amministrazione pubblica.

Per l'attività lavorativa ulteriore svolta dal pubblico dipendente in costanza di rapporto di impiego fuori dall'orario di servizio, opera in questo caso il regime di incompatibilità di legge rispetto all'esercizio di attività commerciale, industriale o professionale, all'accettazione di incarichi alle dipendenze di enti privati ovvero all'assunzione di cariche in società costituite a scopo di lucro.

Per questa violazione il dirigente diffida il dipendente ad optare per una delle due attività svolte entro 15 giorni a cui si può aggiungere la sanzione disciplinare, il licenziamento per *falsità dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro* (d.lgs 165/2001art. 55 quarter).

Non è legittimo da parte del Dirigente scolastico di richieste di differimento della presa di servizio finalizzate alla prosecuzione di un'altra attività lavorativa. Allo stesso non possono essere accolte richieste di aspettativa che trovino la propria giustificazione nella sussistenza di un precedente rapporto di impiego.

Occorre precisare che è possibile prendere **aspettativa per motivi di lavoro, che prevede che a domanda il dipendente voglia realizzare un'esperienza lavorativa di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.**

Ciò viene consentito per un duplice motivo:

1) rendere possibile provare una nuova attività lavorativa
2) l'amministrazione beneficia dell'arricchimento professionale del proprio dipendente

L'aspettativa per motivi di lavoro può essere concessa solo nell'ambito di un rapporto di impiego già validamente costituito

La Circolare è stata stilata al fine di rendere note le problematiche connesse ad una omissione o ad una falsa dichiarazione del dipendente pubblico verso l'Amministrazione.

Il Dirigente Scolastico reggente
Dott. CALCAGNO Franco